



SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio *URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA* -

PROVVEDIMENTO N.318
del 02/09/2015

Copia

**OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla variante in riduzione per ripristino ambientale e cessazione attività della Cava Valle Secolo 1 e 2 (Cod.PAERP 727 I 19) ubicata in località Valle Secolo nel Comune di Pomarance (Provincia di Pisa).
Settore denominato “Cava Valle Secolo 2” – Richiedente: COEDIL s.r.l.
PROVVEDIMENTO DI DINIEGO.**

ESECUTIVA

immediatamente

dal

P U B B L I C A Z I O N E

Copia del presente atto, annotato in data odierna nel Registro delle Pubblicazioni al N.969, viene contestualmente pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per rimanervi esposta nei prossimi 15 giorni.

Li, 10/09/2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to S.M-

COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa

Settore Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica / Edilizia Privata

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla variante in riduzione per ripristino ambientale e cessazione attività della Cava Valle Secolo 1 e 2 (Cod.PAERP 727 I 19) ubicata in località Valle Secolo nel Comune di Pomarance (Provincia di Pisa).
Settore denominato "Cava Valle Secolo 2" – Richiedente: COEDIL s.r.l.

PROVVEDIMENTO DI DINIEGO.

II DIRETTORE DEL SETTORE

Visti:

- la richiesta depositata dalla Società COEDIL s.r.l., presso il Settore Gestione del Territorio del Comune di Pomarance in data 27/03/2014 protocollo n.2694 successivamente integrata con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 16/10/2014, n.8929, relativa alla richiesta di cui all'oggetto della presente;
- il verbale della prima C.D.S. tenutasi in data 18/12/2014;
- il verbale della C.D.S. conclusiva tenutasi in data 27/04/2015 come aggiornata al 12/05/2015;
- la nota protocollo n.4662 in data 04/06/2015, con la quale veniva comunicato alla Società richiedente il Preavviso del provvedimento di diniego ex art.10-bis della Legge n.241/1990, assegnando il termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e memorie in merito;

Dato atto che nel termine assegnato di DIECI giorni dal ricevimento del preavviso di diniego ex art.10-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., non risultano pervenute osservazioni e/o memorie sul preavviso di diniego stesso nè da parte della Società COEDIL s.r.l. né da parte di soggetti comunque interessati dall'emanando provvedimento di diniego;

Dato atto altresì che le motivazioni per le quali è stato emesso il preavviso di diniego sono strettamente collegate alle conclusioni risultanti dal richiamato verbale della C.D.S. conclusiva tenutasi il 27/04/2015, che di seguito si riportano:

"Per tutto quanto ... omissis ..., mentre ritengono che, allo stato attuale, avendo a riferimento una documentazione progettuale presentata riportante incertezze e incongruenze, non sussistano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione relativa al settore di Valle Secolo 2 ... omissis ..."

Viste:

- la Legge 07/08/1990, n.241 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 03/11/1998, n.78 "Disposizioni in materia di miniere";
- la L.R. 25/03/2015, n.35 "Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r.104/1995, l.r.65/1997, l.r.78/1998, l.r.10/2010 e l.r.65/2014";

Visto il vigente Regolamento Urbanistico approvato con delibera di Consiglio Comunale n.51 del 19/09/2013 (1° variante di adeguamento al PAERP);

Verificate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Dirigente competente;

Preso atto che nei dieci giorni dal ricevimento del preavviso di diniego ex art.10-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., non risultano pervenute osservazioni e/o memorie sul preavviso di diniego stesso, né da parte della Società COEDIL s.r.l. né da parte di soggetti comunque interessati dall'emanando provvedimento di diniego e quindi nulla risulta innovato

rispetto ai presupposti per i quali il preavviso è stato emanato;

Visto l'art. 107, 3° comma, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, T.U.E.L.;

DISPONE

1. Di non accogliere la richiesta di autorizzazione alla variante in riduzione per ripristino ambientale e cessazione attività della Cava Valle Secolo (Cod.PAERP 727 I 19) ubicata in località Valle Secolo nel Comune di Pomarance (Provincia di Pisa) con specifico riferimento al settore di Valle Secolo 2, presentata dalla Società COEDIL s.r.l., con sede legale in Pomarance, Loc.tà Ponte di Ferro 296 (P.IVA:00886950500) nella persona del suo Legale Rappresentante Sig.Granchi Vittorio, nato a Volterra il 25/01/1948, in quanto, allo stato attuale, la documentazione progettuale presentata riporta incertezze ed incongruenze tali da non far sussistere le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi, così come è stato evidenziato nel verbale della C.D.S. conclusiva tenutasi in data 27/04/2015, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di inviare copia del presente provvedimento, per quanto di competenza a:
 - COEDIL s.r.l. nella persona del suo Legale Rappresentante Sig.Granchi Vittorio, in quanto richiedente diretto interessato;
 - A tutti gli Enti, organismi e figure professionali, invitati a partecipare alla C.D.S. conclusiva, per competenza e conoscenza;

Avverso il presente provvedimento può proporsi ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni dalla notifica, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Responsabile del procedimento, cui potranno essere richieste eventuali informazioni in merito allo stesso è l'Arch.Roberta Costagli, tel. 0588/62351.

L'ISTRUTTORE TECNICO

F.to Geom.S.Garfagnini

IL DIRETTORE DEL SETTORE

F.to Arch.Roberta Costagli